



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.49

OGGETTO: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate - riscossione

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di novembre alle ore quattordici e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Mameli Gualtiero - Sindaco	Sì
2. Daga Salvatore - Assessore	Sì
3. Meloni Antonio - Assessore	No
4. Pili Giuseppe Michele - Assessore	Sì
5. Loi Aldo - Consigliere	Sì
6. Pranteddu Francesco - Consigliere	Sì
7. Manca Sara - Consigliere	No
8. Calledda Emanuele - Consigliere	Sì
9. Paba Katia - Consigliere	Sì
10. Pili Augusto - Consigliere	Sì
11. Poddie Iole - Consigliere	Si
12. Fontana Paolo - Consigliere	No
13. Fontana Laura - Consigliere	No
	Totale Presenti: 08
	Totale Assenti: 04

Partecipa l'adunanza il Segretario Comunale Signor dott.ssa Lorenzina Piras il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 2 del DL n. 193 del 2016, così come sostituito dall'articolo 35 del DL n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che " *a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3 - bis e 3 ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, della società da esse partecipate*";
- dal 1° luglio 2017, l'articolo 1 del DL n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate - riscossione";
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al DPR n.602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'articolo 52 del D lgs n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate;

CONSIDERATO che:

il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:

- l'articolo 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
- il DL n. 70 del 2011. Art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate: termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto Agenzia delle entrate - Riscossione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al RD n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D lgs n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione;

RITENUTO per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa;

VISTI:

l'articolo 52 del D lgs n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

su proposta della Giunta;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1° del D Lgs n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

DI AFFIDARE ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 al soggetto preposto alla riscossione nazionale, l'attività di riscossione coattiva e spontanea tramite ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali;

DI RENDERE il presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con voti favorevoli unanimi;

PARERI

(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo TECNICO: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (Gualtiero Mameli)

Sotto il profilo CONTABILE: **ININFLUENTE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai)

--	--

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.TO Mameli Gualtiero

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ____4.12.2018_____, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo , lì ____4.12.2018_____

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- X E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n . 6690..... in data.....4.12.2018.....
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ...4.12.2018.....

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
dott.ssa Lorenzina Piras